

ATTO N. 1448

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1535 del 6.11.2002)

“Disposizioni in materia di entrata e spesa”

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 11.11.2002*

Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 11.11.2002



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: D.D.L.: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA E SPESA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

06/11/2002 n. 1535

LORENZETTI MARIA RITA	Presidente
MONELLI DANILO	Vice Presidente
BOCCI GIANPIERO	Assessore
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore
GIROLAMINI ADA	Assessore
GROSSI GAIA	Assessore
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore
RIOMMI VINCENZO	Assessore
ROSI MAURIZIO	Assessore

presenti	assenti
	X
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	

Presidente : MONELLI DANILO

Relatore : RIOMMI VINCENZO

Direttore: BRUNI ALDO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore regionale alle Risorse Finanziarie, Umane e Strumentali avente per oggetto: "Disposizioni in materia di entrata e spesa";

Tenuto conto del parere e delle osservazioni formulate dal Comitato Legislativo, che si allegano;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 5, comma 5 del Regolamento regionale 12 novembre 2001, n. 6, che si allega;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Disposizioni in materia di entrata e spesa" e la relazione che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, al Consiglio regionale;
- 2) di dare mandato all'Assessore al Bilancio di sottoporre la presente proposta al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del parere sui contenuti generali del provvedimento;
- 3) di indicare l'Assessore al Bilancio di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 4) di chiedere al Consiglio regionale la dichiarazione d'urgenza della legge, ai sensi dell'art. 69, comma 2, dello Statuto regionale.

IL DIRETTORE :

IL PRESIDENTE:

IL RELATORE:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:



Disegno di legge: "Disposizioni in materia di entrata e spesa"



RELAZIONE

Il presente disegno di legge realizza una parte degli interventi previsti nella legge finanziaria regionale per il 2002 in attuazione degli obiettivi strategici esposti nel Documento annuale di programmazione e, allo stesso tempo, contiene alcune norme in materia di tassa automobilistica che si sono rese necessarie per finalità amministrative.

Per quanto attiene le disposizioni della tassa automobilistica queste sono oggetto del Titolo I del presente disegno di legge.

La tassa automobilistica regionale è stata istituita con il Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, che, con l'articolo 23, attribuisce a decorrere dal 1° gennaio 1993 l'intero gettito alle Regioni a Statuto ordinario. Da quella data pertanto alla Regione è stata attribuito l'intero gettito della tassa, ma non ha potuto né entrare nel merito né organizzarsi per la sua gestione.

Successivamente con la legge 27 dicembre 1997 n° 449, all'articolo 17, si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle Regioni a Statuto ordinario.

La Regione si è attivata per prepararsi per tempo alla gestione della tassa individuando una apposita struttura regionale competente supportata dalla struttura tecnica per gli aspetti di natura informatica connessi all'acquisizione dallo Stato dell'Archivio tasse auto.

In un primo tempo si è provveduto ad attivare, tramite convenzioni, i nuovi punti di riscossione previsti dalla legge, vale a dire: le tabaccherie, le Poste Italiane, le Agenzie pratiche auto e i Concessionari della riscossione.

In un secondo momento, a partire dall'installazione materiale dell'Archivio tasse auto presso il Servizio sistema informativo della Regione, si è iniziato a prendere in esame il problema del recupero della tassa evasa che, relativamente all'anno 1999, prevede la notifica dell'accertamento entro il 31 dicembre 2002.

Il nuovo sistema allargato per la riscossione, come sommariamente descritto, soprattutto negli aspetti relativi alla rete telematica di collegamento tra i diversi soggetti della riscossione, non ha funzionato in modo soddisfacente, principalmente a causa dell'inattendibilità delle informazioni presenti nell'archivio fornito alle Regioni dal Ministero delle Finanze esemplificabili nella non corrispondenza alla realtà delle registrazioni dei pagamenti, dell'identità dei soggetti o della loro residenza attuale. L'individuazione del proprietario del veicolo e la relativa residenza sono elementi essenziali per l'attribuzione della tassa alla Regione.

Il successivo intervento legislativo statale con la legge 21 novembre 2000 n° 342 "Misure in materia fiscale" agli articoli 61 e 63, ha introdotto modifiche in materia di tasse automobilistiche relativamente alla massa rimorchiabile e all'esenzione dalla tassa per i veicoli storici e anziani.

Tali norme hanno determinato notevoli difficoltà d'applicazione e interpretazione causando una serie di disagi sia alle ditte di autotrasporto sia ai cittadini che amano collezionare automobili e motocicli di tipo storico.

Più specificatamente le difficoltà applicative della tassazione della massa rimorchiabile, determinate dalle novità legislative contenute nell'articolo 61 della legge 342/2000, sono sintetizzabili, in primo luogo, nell'assenza dell'informazione nell'archivio tasse auto del



dato relativo alla massa rimorchabile desumibile pertanto solo dall'esame materiale della carta di circolazione e, in secondo luogo, dalla impossibilità di acquisire la dichiarazione di inibizione al traino per i veicoli leggeri in quanto non rilasciata dal competente Ministero dei Trasporti.

La presente proposta di legge affronta le questioni suesposte con gli articoli 1, 2 e 3.

L'articolo 1 del presente disegno di legge propone l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica integrativa per tutti i veicoli leggeri (autocarri) semplificando così la materia e agevolando in particolare le piccole imprese artigiane e di trasporto.

L'articolo 2, subordina l'applicazione dell'agevolazione, appositamente introdotta dalla legge 342/2000 per i veicoli riconosciuti di particolare interesse storico e collezionistico, al possesso di una idonea certificazione resa dagli organismi indicati dalla legge (ASI e FMI) al fine di produrre la certezza che il veicolo rientra nei termini di legge per poter usufruire dell'agevolazione medesima.

Tale certificazione produce l'effetto agevolativo in attesa dell'approvazione dell'elenco previsto dalla normativa nazionale.

L'articolo 3 prevede il rinvio dei termini di prescrizione dell'accertamento della tassa automobilistica relativa al solo anno 1999 per disporre dei tempi amministrativi necessari alla rettifica dei dati presenti attualmente nell'archivio regionale in modo da evitare inutili appesantimenti dell'attività amministrativa e aggravii per i contribuenti.

L'intero titolo I, dal punto di vista dell'impatto finanziario dell'entrata, si è già manifestato e concretizzato in quanto con le disposizioni delle circolari n° 2 e n° 12 dell'Agenzia delle Entrate, rispettivamente del 15 gennaio 2001 e 31 gennaio 2001, era stata prevista la possibilità di eliminare la massa rimorchabile presentando semplicemente una richiesta di inibizione al traino. Pertanto gli effetti finanziari si sono manifestati sin dall'anno 2000.

Per quanto attiene l'attuazione di alcune politiche regionali, queste sono esposte nel Titolo II del presente disegno di legge dall'articolo 4 all'articolo 6.

Con l'art. 4 si intende concedere un contributo straordinario di euro 516.000,00 al Comune di Bastia Umbra, quale ente proprietario, per opere di consolidamento e manutenzione straordinaria del Centro Fiere al fine di garantirne una funzionalità adeguata al proprio ruolo.

L'opera, infatti, realizzata con i Fondi Fio 1983 e 1986 e appaltata all'Esau, oggi liquidato, abbisogna, dopo molti anni di utilizzo, dei necessari lavori di adeguamento strutturale.

Il finanziamento è assicurato con quota della disponibilità presente sul fondo speciale della UPB 16.2.001.

L'art. 5 prevede, nelle more della definizione di un organico disegno di legge che disciplini il patto regionale per lo sviluppo dei servizi socio-educativi e per il contenimento della pressione fiscale e tariffaria, la concessione, limitatamente all'anno 2002, ai Comuni dell'Umbria di contributi aggiuntivi straordinari a valere sulle assegnazioni già disposte in materia di gestione degli asili nido e del diritto allo studio non universitario, mediante utilizzo della disponibilità di euro 2.582.000,00 allocata sul fondo speciale di parte corrente della UPB 16.1.001.

In particolare euro 1.936.000,00 sono destinati ai comuni della regione mantenendo lo schema del Piano per il diritto allo studio per l'anno 2002 relativamente al sostegno degli interventi in servizi, con particolare riferimento a quelli tradizionalmente erogati direttamente o indirettamente dagli stessi comuni (in particolare mense e trasporti), ai



frequentanti la scuola materna, dell'obbligo e superiore. Da diversi anni i comuni con popolazione fino a 6.000 abitanti, oltre i due terzi della regione (69 su 92), percepiscono annualmente, con questa finalità, una somma consolidata che con l'intervento previsto dalla presente legge viene ad essere esattamente raddoppiata per l'anno 2002. I comuni con popolazione oltre i 6.000 abitanti (23 su 92) per lo stesso arco temporale sono stati esclusi da tale beneficio, in quanto di ridotte dimensioni e pertanto poco significativo, essendosi così accollati l'intero onere per garantire ai propri abitanti i servizi di cui trattasi. Con l'intervento finanziario previsto in questa sede vengono invece a percepire un contributo, per l'anno 2002, rapportato proporzionalmente alla popolazione in età 6-18 anni residente.

Euro 646.000,00 sono, invece, destinati ai Comuni gestori dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, erogati direttamente e/o indirettamente dagli stessi enti locali. E' noto che l'onere economico da sostenere per il loro mantenimento è alto e che, nonostante questa difficoltà, i soggetti gestori sono impegnati costantemente ad ampliare l'offerta, sollecitati dalle pressanti richieste della collettività. La destinazione e l'uso di questi fondi, in aggiunta a quelli già stanziati a bilancio per le medesime finalità, seguono lo schema del Piano per gli asili nido 2001-2002, dove vengono determinati sia i criteri che gli indici parametrici utilizzati per l'assegnazione dei contributi. Occorre evidenziare che il numero dei nidi è aumentato come pure quello dei servizi collaterali, mentre la disponibilità di risorse del bilancio regionale, rimasta invariata da molti anni, non consentiva di sostenere adeguatamente i Comuni nel loro intento di mantenere i servizi esistenti nel territorio e di contenere, per quanto possibile, il costo delle rette che l'utenza è tenuta a pagare.

Entrambe le tipologie di contributi vengono erogati secondo un sistema di premialità per quei Comuni che presentano minori livelli di pressione fiscale in termini di addizionale comunale Irpef applicata.

Tale intervento, quindi, oltre alla sua valenza settoriale, trova la sua collocazione nella politica regionale di contenimento e armonizzazione della pressione fiscale nell'intero territorio regionale attraverso l'introduzione di meccanismi mirati ad incentivare la composizione e la realizzazione di una politica regionale condivisa a tutti i livelli istituzionali.

L'articolo 6 prevede la concessione di un contributo al Circolo Aziendale della Regione dell'Umbria (C.A.R.U.) per la realizzazione delle iniziative connesse alle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dal Circolo ai propri soci. Tale intervento è attuativo della legge finanziaria regionale 2002.

MODELLO A



SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di entrata e spesa _____

a) SEZIONE I

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Gli obiettivi perseguiti sono:

- Certezza giuridica, per l'accertamento del tributo e per il relativo contenzioso, circa l'applicazione degli articoli 61 e 63 della legge 21.11.2000, n.342 inerenti la tassazione della massa rimorchiabile e l'esenzione per gli auto e moto veicoli storici.
 - Attività amministrativa più lineare nella gestione del recupero della tassa automobilistica nel periodo di prima applicazione della competenza regionale in materia di accertamento al fine di evitare per il contribuente regionale indebiti aggravii probatori.
 - Mantenimento e qualificazione dei servizi socio-educativi a fronte del contenimento della pressione fiscale e tributaria complessiva nel territorio regionale.
 - Miglioramento e completamento della funzionalità della struttura del Centro Fieristico di Bastia Umbra.
 - Incentivazione all'aggregazione del personale regionale (C.A.R.U.).
- _____
- _____
- _____

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Il DAP e la legge finanziaria, di traduzione degli obiettivi in termini finanziari, individuano all'interno degli obiettivi strategici settoriali sia l'obiettivo del potenziamento e della qualificazione dei servizi per l'infanzia sia la realizzazione di una politica della promozione agroalimentare strettamente connessa alle azioni di marketing territoriale.

La legge finanziaria ha individuato tra i provvedimenti in corso la previsione di un contributo a favore del CARU.

Gli altri interventi rientrano nella normale attività amministrativa regionale e sono riconducibili anche all'attività di semplificazione amministrativa e di efficienza dell'azione amministrativa.



ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO:

Entrata:

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
•	_____		
	_____	L.	L.
•	_____		
	_____	L.	L.
•	_____		
	_____	L.	L.
	Totale	L.	L.

Spesa:

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta anno in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
• art.4	Spesa d'investimento: miglioramento e completa- mento infrastrutture fieristiche	€ 516.000,00	_____
• art. 5	Spesa corrente: contributo per servizi socio-educativi	€ 2.582.000,00	_____
• art. 6	Spesa corrente: contributo ad associazioni	€ 13.000,00	€ 13.000,00
	Totale	€ 3.111.000,00	€ 13.000,00
	Saldo da finanziare	€ 3.111.000,00	€ 13.000,00

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

La quantificazione è stata individuata attraverso il confronto con i soggetti beneficiari degli interventi sui programmi e gli interventi da realizzare per il raggiungimento dei fini perseguiti stante le quantificazioni espresse nella legge finanziaria regionale. _____



DATI E FONTI UTILIZZATI:

Richieste da parte dei soggetti beneficiari e confronto sugli obiettivi. _____
Determinazioni del Consiglio regionale. _____

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI:

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI:

Utilizzazione dei fondi accantonati nei fondi speciali di bilancio come definiti con legge finanziaria e in corso di aggiornamento con la manovra connessa all'assestamento di bilancio. _____

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE:

Per la Direzione proponente


Aldo Bruni



b) SEZIONE II

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI E DELLA COPERTURA PROPOSTE:

Gli articoli 1 e 2 del d.d.l. non hanno un impatto sul bilancio corrente diverso da quello già realizzatosi nell'esercizio 2001 in quanto esplicitano con maggior chiarezza esenzioni già previste dalla normativa nazionale in modo da facilitare la relativa applicazione in ambito regionale a seguito del trasferimento della funzione di accertamento del tributo in questione.

L'articolo 3 non incide sul quantum, ma è rivolto a incrementare il tempo a disposizione per la ripulitura degli archivi trasmessi alla regione in base ai quali effettuare l'attività di accertamento.

L'articolo 4 commisura la quantificazione alla richiesta effettuata ed ha natura straordinaria.

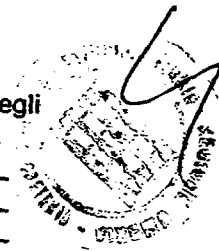
L'articolo 5 quantifica l'onere di prima attivazione di interventi che troveranno la loro naturale sede in un d.d.l. settoriale.

L'articolo 6 stabilisce il contributo per il 2002 rinviando alla legge finanziaria le quantificazioni per gli esercizi successivi.

QUADRO FINANZIARIO		
a regime		
Saldo da finanziare a pareggio:		€ 3.111.000,00
	Entrata	Spesa
• mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate	€	
• utilizzo fondi speciali		€ 3.111.000,00
• riduzione autorizzazioni di spesa		€
• a carico di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€
• mediante riduzione di disponibilità di bilancio formatesi nel corso dell'esercizio		€
Totale €	0,00 €	3.111.000,00

VARIAZIONI ATTINENTI ALL'ESERCIZIO IN CORSO:

Consistono in prelevamenti dai fondi speciali di bilancio e la collocazione degli stanziamenti nelle unità previsionali di base competenti per la gestione degli interventi.



MODULAZIONE RELATIVA AGLI ANNI COMPRESI NEL BILANCIO PLURIENNALE:

	2002	2003	2004
Saldo da finanziare	€ 3.111.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
• Spesa corrente	€ 2.595.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00
• Spesa in conto capitale	€ 516.000,00	€ 0 0,00	€ 00,00

MODALITÀ DI COPERTURA NEGLI ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO:

Fatta eccezione per gli interventi una tantum, la copertura degli oneri per gli esercizi successivi è rinviata o a specifiche leggi di settore o alla legge finanziaria. Vengono comunque indicati gli stanziamenti presenti nel bilancio pluriennale 2002-2004.

ANNOTAZIONI:

Servizio Bilancio e controllo di gestione

IL RESPONSABILE DELLA II SEZIONE

(Dr. Stefano Stronci)

Disegno di legge: "Disposizioni in materia di entrata e spesa"

**TITOLO I
ENTRATA**

Art. 1.

*(Esenzione pagamento tassa automobilistica
per autoveicoli adibiti a trasporto merci)*

1. A decorrere dal 1 febbraio 2003 gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, con massa complessiva fino a sei tonnellate, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica integrativa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile.

2. Gli autoveicoli con massa complessiva superiore a sei tonnellate sono soggetti al pagamento della tassa integrativa di cui all'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo gli importi previsti dalla tabella 2 bis, allegata alla stessa.

Art. 2.

(Veicoli storici)

1. Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'articolo 63, comma 1 della legge 342/2000 è subordinata, in carenza degli elenchi previsti dallo stesso articolo 63, al possesso di idonea certificazione dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

2. L'agevolazione di cui al comma 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 342/2000, ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di possesso della predetta certificazione.



Art. 3.
(Rinvio dei termini)

1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Umbria viene effettuato, unitamente al recupero relativo all'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003.



TITOLO II
SPESA

Art. 4.
(Intervento straordinario per la struttura fieristica di Bastia Umbra)

1. Al fine di garantire il completamento ed il miglioramento della funzionalità della struttura adibita a centro fieristico, di proprietà del Comune di Bastia Umbra, è autorizzato un contributo straordinario di euro 516.000,00 a favore dello stesso Comune, con imputazione della spesa, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base (UPB) 07.2.012 del bilancio di previsione 2002, denominata "Iniziativa volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.2.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese di investimento". La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 5.
(Interventi straordinari in materia di servizi socio-educativi)

1. Nelle more della definizione di un organico disegno di legge che, in esecuzione di quanto disposto dal Patto per lo sviluppo per l'Umbria in ordine all'impegno denominato "Patto di stabilità fiscale e tariffario", disciplini la concessione, da parte della Regione, di contributi agli enti locali, al fine di sostenerne l'impegno per il mantenimento e la qualificazione dei servizi socio-educativi, prevedendo meccanismi premiali a favore di quelli

che sottoscrivono il Patto di stabilità fiscale e tariffario, sono disposti, per l'anno 2002, contributi straordinari per le medesime finalità.

2. Per gli interventi previsti dal comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di euro 2.582.000,00, da destinare come segue:

a) euro 1.936.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, in favore dei comuni dell'Umbria, per la gestione degli asili nido sulla base dei parametri di riparto già stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2002, n. 1164, tabella allegato D, ed applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3;

b) euro 646.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, per l'assistenza scolastica, secondo le seguenti modalità:

1) euro 361.520,00 in favore dei comuni con popolazione fino a 6000 abitanti, con il criterio di cui al punto 2.1 della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2002, n. 231;

2) euro 234.480,00 in favore dei comuni con popolazione superiore a 6000 abitanti, sulla base della popolazione residente in età da sei a diciotto anni, applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3.

3. Al fine di assicurare la premialità ai comuni che presentano minori livelli di pressione fiscale, i contributi di cui al comma 2 sono calcolati applicando un fattore di ponderazione determinato in riferimento all'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef vigente per l'anno 2002, quale risulta dalla tabella "A", allegata alla presente legge.

4. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte con prelevamento di pari disponibilità dalla UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002 denominata "Fondi speciali per spese correnti". La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.



Art. 6.

*(Contributo al Circolo aziendale della
Regione Umbria - C.A.R.U.)*



1. A partire dall'anno 2002 è concesso un contributo finanziario al Circolo aziendale della Regione Umbria (CARU), nella misura di euro 13.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito delle attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dal Circolo in favore dei propri soci, con imputazione alla UPB 02.1.010 del bilancio di previsione 2002, denominata "Contributi ad enti ed associazioni".

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 è assicurato da pari stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Tabella allegato "A":



Addizionale comunale Irpef
- anno 2002 -

Fattore di ponderazione

	0	1,4
fino a	0,1	1,1
"	0,2	1,0
"	0,3	0,9
"	0,4	0,7
"	0,5	0,5



017573		11 NOV 02	
Cat.	Cl.	Fasc.	

CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI dell'UMBRIA

L.r. 14 Ottobre 1998, n.34

Prot. 228

Perugia, 7 novembre 2002

Al Presidente della Giunta Regionale
D.ssa Maria Rita Lorenzetti
Palazzo Donini
06122 - Perugia

All' Assessore regionale al
Bilancio, Patrimonio e personale
Vincenzo Riommi
Via Pievaiola, 23
06100 - PERUGIA

REGIONE DELL'UMBRIA - GIUNTA REGIONALE SEGRETARIA GENERALE DELLA PRESIDENZA						
P.C.B.	S.G.	Pos. Ind.le S.G.	Unità Coord.to	Serv. I	Serv. II	
Data di Arrivo				11 NOV. 2002		
				Sigla 		
Serv. III	Serv. IV	Serv. V	Serv. VI	Serv. VII	Serv. Com.ne	

ALL' ASSESSORE REGIONALE ALLA
RICERCA, POLITICHE FORMATIVE, POLITICHE
ATTIVE DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI
GAIA GROSSI
Palazzo "Il Broletto"
Via Mario Angeloni
06100 - PERUGIA

Oggetto: Parere sull'atto "Patto di stabilità fiscale tra Regione ed Enti locali. Variazione di bilancio Esercizio finanziario 2002 e provvedimenti collegati".

Si comunica che il Consiglio delle Autonomie locali dell'Umbria nella seduta del 6.11.2002 ha esaminato l'atto in oggetto esprimendo sullo stesso parere favorevole.

In particolare il C.A.L. esprime l'apprezzamento per lo sforzo della Regione che a fronte di una prossima Finanziaria che rischia di far diminuire in maniera generalizzata la qualità dei servizi degli EE.LL., incrementa con questo atto, in modo considerevole le risorse destinate in particolare agli asili nido ed al diritto allo studio.

../..

Nel merito dei criteri di riparto delle risorse aggiuntive destinate ai Comuni con la variazione di Bilancio in oggetto, il CAL condivide il criterio di massima individuato del riferimento al grado di pressione fiscale desumibile dall'addizionale irpef applicata. Essendo tuttavia la stessa solo una componente dei molteplici strumenti in cui si esprime la fiscalità locale, si ritiene che il riparto della parte di risorse aggiuntive di cui al provvedimento stralcio in oggetto, possa essere effettuato dalla Giunta regionale anche mitigando la curva di progressività della premialità individuata nella proposta.

In generale il CAL esprime poi la necessità che per gli anni 2003 e seguenti si addivenga al più presto ad un confronto tra Regione e CAL per la definizione di nuovi criteri generali di riparto delle risorse in particolare in materia di asili e diritto allo studio che tengano complessivamente conto del nuovo quadro economico e sociale della realtà territoriale della nostra regione.

Il Segretario
Fausto Galilei

Il Presidente
Renato Locchi



REGIONE DELL'UMBRIA

GIUNTA REGIONALE

Presidenza della Giunta regionale

Comitato Legislativo

Prot. n° 17349

Perugia 06/11/02

Al Direttore alle
risorse umane, finanziarie e
strumentali
Dott. Aldo Bruni
S e d e

Oggetto: Disegno di legge: "Disposizioni in materia di entrata e spesa".

Si comunica che il Comitato legislativo, nella seduta del 4 novembre 2002, ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in oggetto, nel testo che si allega alla presente, tenendo conto che si tratta di interventi di carattere straordinario da Lei rappresentati come urgenti.

Il Comitato, tuttavia, sottolinea che l'articolo 3 può comportare rischi di impugnativa davanti alla Corte costituzionale con riferimento al carattere di prescrizione del termine triennale posto dalla disciplina statale (articolo 5 d.l. 30/12/02, n. 953).

Inoltre, con riguardo all'articolo 6, si ritiene che, alla luce della competenza regionale piena in materia di organizzazione, sia legittima la previsione del contributo al CARU, pur essendo tuttora in vigore l'articolo 9 della legge 537/93, che ha abrogato tutte le norme volte a concedere tali benefici.

Cordiali saluti.

Il Presidente
Avv. Marco Rufini

Allegato: 1 DDL

Disegno di legge: "Disposizioni in materia di entrata e spesa".

TITOLO I ENTRATA

Art. 1.

*(Esenzione pagamento tassa automobilistica
per autoveicoli adibiti a trasporto merci)*

1. A decorrere dal 1 febbraio 2003 gli autoveicoli adibiti al trasporto di merci, con massa complessiva fino a sei tonnellate, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica integrativa dovuta in relazione alla massa rimorchiabile.

2. Gli autoveicoli con massa complessiva superiore a sei tonnellate sono soggetti al pagamento della tassa integrativa di cui all'articolo 61 della legge 21 novembre 2000, n. 342, secondo gli importi previsti dalla tabella 2 bis, allegata alla stessa.

Art. 2.

(Veicoli storici)

1. Per i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico l'agevolazione prevista dall'articolo 63, comma 1 della legge 342/2000 è subordinata, in carenza degli elenchi previsti dallo stesso articolo 63, al possesso di idonea certificazione dell'Automotoclub Storico Italiano (ASI) e, per i motoveicoli, anche della Federazione Motociclistica Italiana (FMI).

2. L'agevolazione di cui al comma 1, a decorrere dalla data d'entrata in vigore della legge 342/2000, ha effetto dal periodo d'imposta fisso successivo alla data di possesso della certificazione di cui al comma 1.

Art. 3.

(Rinvio dei termini)

1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Umbria viene effettuato, unitamente al recupero relativo all'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003.

1. Il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Umbria viene effettuato, unitamente al recupero relativo all'anno 2000, entro il 31 dicembre 2003.

TITOLO II SPESA

Art. 4.

(Intervento straordinario per la struttura fieristica di Bastia Umbra)

1. Al fine di garantire il completamento ed il miglioramento della funzionalità della struttura adibita a centro fieristico, di proprietà del Comune di Bastia Umbra, è autorizzato un contributo straordinario di euro 516.000,00 a favore dello stesso Comune, con imputazione della spesa, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base (UPB) - 7.2.012 del bilancio di previsione 2002, denominata "Iniziativa volte alla diffusione di prodotti agricoli di qualità".

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte mediante prelevamento di pari disponibilità dal fondo speciale della UPB 16.2.001. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 5.

(Interventi straordinari in materia di servizi socio-educativi)

1. Nelle more della definizione di un organico disegno di legge che, in esecuzione di quanto disposto dal Patto per lo sviluppo per l'Umbria in ordine all'impegno denominato "Patto di stabilità fiscale e tariffario", disciplini la concessione, da parte della Regione, di contributi agli enti locali, al fine di sostenerne l'impegno per il mantenimento e la qualificazione dei servizi socio-educativi, prevedendo meccanismi premiali a favore di quelli che sottoscrivono il Patto di stabilità fiscale e tariffario, sono disposti, per l'anno 2002, contributi straordinari per le medesime finalità.

2. Per gli interventi previsti dal comma 1 è autorizzata, per l'anno 2002, in termini di competenza e di cassa, la spesa complessiva di euro 2.582.000,00, da destinare come segue:

a) euro 1.936.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, in favore dei comuni dell'Umbria, per la gestione degli asili nido sulla base dei parametri di riparto già stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale 11 settembre 2002, n. 1164, tabella allegato D, ed applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3;

b) euro 646.000,00 con imputazione alla UPB 10.1.001, per l'assistenza scolastica, secondo le seguenti modalità:

1) euro 361.520,00 in favore dei comuni con popolazione fino a 6000 abitanti, con il criterio di cui al punto 2.1 della deliberazione del Consiglio regionale 26 luglio 2002, n. 231;

2) euro 234.480,00 in favore dei comuni con popolazione superiore a 6000 abitanti, sulla base della popolazione residente in età da sei a diciotto anni, applicando il fattore di ponderazione di cui al comma 3.

3. Al fine di assicurare la premialità ai comuni che presentano minori livelli di pressione fiscale, i contributi di cui al comma 2 sono calcolati applicando un fattore di ponderazione determinato in riferimento all'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef vigente per l'anno 2002, quale risulta dalla tabella "A", allegata alla presente legge.

4. Al finanziamento dell'onere di cui ai commi 1, 2 e 3 si fa fronte con prelevamento di pari disponibilità dal fondo speciale per spese correnti della UPB 16.1.001. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 6.

(Contributo al Circolo aziendale della Regione Umbria - C.A.R.U.)

1. A partire dall'anno 2002 è concesso un contributo finanziario al Circolo aziendale della Regione Umbria (CARU), nella misura di euro 13.000,00, quale concorso alle spese per la realizzazione di iniziative assunte nell'ambito delle

attività culturali, sportive, turistiche, ricreative e dei servizi sociali promosse dal Circolo in favore dei propri soci, ivi compresi i dipendenti a riposo, con imputazione alla UPB 2.1.010 del bilancio di previsione 2002, denominata "Contributi ad enti ed associazioni".

2. La Giunta regionale adotta norme regolamentari per disciplinare le modalità della concessione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui al comma 1.

3. Il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 è assicurato da pari stanziamento esistente nella UPB 16.1.001 del bilancio di previsione 2002, denominata "Fondi speciali per spese correnti", in corrispondenza del punto 3 della tabella A) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa.

4. Per gli anni 2003 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Tabella allegato "A":

MR

Add. Com Irpef

Fattore di ponderazione

	0	1,4
fino a	0,1	1,1
"	0,2	1,0
"	0,3	0,9
"	0,4	0,7
"	0,5	0,5

11 NOV. 2002

Perugia, li _____

Per copia conforme
all'originale.



IL DIRIGENTE

Luca De Luca